


Da: piemonte.controllo@cor-teconticert.it
Inviato: lunedì 5 agosto 2019 12:37
A: mariazarantino@odcec.torino.legalmail.it; vezza.dalba@cert.ruparpiemonte.it
Cc: simona.carignola@cor-teconti.it; laura.alesiani@cor-teconti.it;
alessandra.cucuzza@cor-teconti.it
Oggetto: Comune di Vezza d'Alba (CN) - Rendiconti 2015, 2016 e 2017 - delibera n.
67/2019/PRSP
Allegati: 13169_2019 Nota Vezza d'Alba (CN).pdf; 67_2019_SRCPIE_PRSP PRONUNCIA
COMUNE VEZZA D'ALBA (CN).pdf

Si trasmettono, in allegato, i documenti di cui all'oggetto.

Cordiali saluti



Segreteria


Servizio di supporto alla Sezione Regionale di controllo per il Piemonte

Indirizzo: Via Bertola, 28 10122 Torino

tel. 011-5608604 -

email: sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it

Pec: piemonte.controllo@cor-teconticert.it





CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL
PIEMONTE

CORTE DEI CONTI



0013169-05/08/2019-SCPIE-T95-P

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Sindaco

All'Organo di Revisione

del Comune di Vezza d'Alba (CN)

Via Pec

Oggetto: Comune di Vezza d'Alba (CN) - Rendiconto 2015, 2016 e 2017

Con riferimento all'oggetto, si invia l'allegata delibera n. 67/2019/PRSP approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 18 luglio 2019.

Il Funzionario preposto
Nicola Mendozza



CORTE DEI CONTI

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**Deliberazione n. **67** /2019/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott.ssa	Ilaria CIRILLO	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 18 luglio 2019

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le Delibere della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR, n. 24/SEZAUT/2016/INPR e n. 6/SEZAUT/2017/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella



predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015, sul preventivo degli esercizi 2016-2018 e sul rendiconto dell'esercizio 2016;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018;

Viste le relazioni sul rendiconto relativo all'esercizio 2015, 2016 e 2017, e sul bilancio preventivo 2018-2020, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Vezza d'Alba (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la relazione dell'Organo di revisione alla proposta di deliberazione consigliare al rendiconto 2017 del Comune di Vezza d'Alba (CN);

Visto il rendiconto 2018, approvato dall'Ente e reperito sul sito istituzionale, al fine di aggiornare quanto più possibile l'analisi di alcuni fattori di criticità;

Vista la Deliberazione di questa Sezione di controllo n. 144/2018/PRSE dell'11 dicembre 2018, depositata il 20 dicembre 2018, con la quale la medesima accertava una serie di irregolarità relative agli esercizi 2015 e 2016, invitando l'Ente ad assumere i necessari provvedimenti al fine di ricostruire per tali esercizi e i successivi una contabilità attendibile e veritiera, nonché l'Organo di revisione ad un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 del TUEL e ad una stretta collaborazione con il Segretario Comunale e il Responsabile finanziario, e disponendo una serie di adempimenti in capo all'Ente entro sessanta giorni dalla ricezione della Deliberazione;

Vista la nota prot. n. 742 del 20/02/2019, siglata con firma digitale dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio finanziario, con cui l'Ente forniva il riscontro richiesto;

Considerato che tale riscontro risultava del tutto inidoneo a far fronte a quanto richiesto dalla Sezione per l'incompletezza e la inattendibilità della risposta, e che, pertanto, si riteneva di procedere ad ulteriore approfondimento della situazione contabile dell'Ente, dalla quale sono emerse molteplici e gravi criticità connesse alla violazione delle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, all'indicazione di dati spesso discordanti, all'impossibilità di avere dati completi a causa delle incomplete risposte dell'Ente;

Vista la richiesta di deferimento dei Magistrati Istruttori;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione medesima per l'udienza del 18 luglio 2019;

Visto quanto pervenuto dall'Ente in data 16 luglio 2019 a seguito della ricezione del deferimento e a riscontro dello stesso, che non conteneva alcuna controdeduzione rispetto alle irregolarità



emerse, ma esclusivamente l'integrazione della documentazione relativa ai piani di ammortamento presso la CDP per l'anticipazione di liquidità, richiesta durante l'istruttoria ai fini del deferimento medesimo - e peraltro già pervenuta alla Sezione in data 15/07/2019 - e il riscontro del MEF circa il perfezionamento dell'inserimento nella BDAP del conto consuntivo 2018 avvenuto in data 16/07/2019;

Uditi i Relatori, Referendario Dott.ssa Alessandra Cucuzza e Referendario Dott.ssa Laura Alesiani;
Uditi il Sindaco, il Segretario comunale e il Revisore dei conti dell'Ente intervenuti in udienza;

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore



pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-*bis* del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con la citata deliberazione n. 144/2018/PRSE del 11/12/2018, depositata il 20/12/2018, la Sezione accertava una serie di irregolarità relative agli esercizi 2015 e 2016 con riguardo al Comune di Vezza d'Alba (CN), come di seguito richiamate:

- grave ritardo nell'ottemperare alle richieste istruttorie di questa Sezione;
- mancata trasmissione dei dati contabili relativi al Rendiconto 2016 alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) nei termini di legge, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;



- ampio ricorso, nel periodo 2014-2017, all'anticipazione di tesoreria, non integralmente restituita al termine di ciascun esercizio;
- mancata valorizzazione del FCDE negli esercizi 2016 e 2017, nei rispettivi risultati di amministrazione, nonostante il consistente importo dei residui attivi nelle due annualità;
- accertamento di dati contabili non univoci ed attendibili relativamente agli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Questa Sezione invitava, pertanto, l'Ente:

- ad assumere i necessari provvedimenti volti alla riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- ad assumere i necessari provvedimenti al fine di ricostruire per gli esercizi indicati e per i successivi una contabilità attendibile e veritiera, conciliando e concordando le risultanze contabili con il Tesoriere e con le banche dati nelle quali vengono inseriti i dati finanziari, al fine di adempiere compiutamente agli obblighi di trasparenza ed al fine di consentire a questa Sezione di svolgere compiutamente il mandato istituzionale assegnato dalla legge.

In particolare, invitava l'Organo di revisione ad un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 del TUEL e ad una stretta collaborazione con il Segretario Comunale e il Responsabile finanziario.

La Sezione, inoltre, disponeva che l'Ente procedesse entro sessanta giorni dalla ricezione della deliberazione:

1. a fornire i dati delle anticipazioni utilizzate e non restituite alla fine di ogni esercizio dal 2014 al 2017, dando distinta evidenza, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, dell'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni e dell'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse;
2. a illustrare i criteri in base ai quali era stato calcolato il FCDE negli anni 2015, 2016 e 2017;
3. a illustrare le ragioni per le quali non era stato effettuato accantonamento a FCDE negli esercizi 2016 e 2017 nei rispettivi risultati di amministrazione;
4. a illustrare, sia per l'esercizio 2015 che per l'esercizio 2016, le modalità di calcolo del saldo finanziario di cui al prospetto per la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità e del pareggio di bilancio, riferendo e documentando l'eventuale richiesta e concessione di spazi finanziari;
5. a dare puntuale dimostrazione della concordanza fra i dati inseriti nel prospetto di certificazione degli obiettivi del patto di stabilità 2015 e del pareggio di bilancio 2016 ed i dati finanziari estrapolati dai bilanci, illustrando per l'esercizio



2016 le ragioni delle discordanze fra i dati inseriti nel prospetto per la certificazione ed i dati rinvenibili negli schemi contabili BDAP.

Con nota prot. n. 742 del 20/02/2019, siglata con firma digitale dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio finanziario, l'Ente forniva il riscontro richiesto; tuttavia, lo stesso risultava del tutto inidoneo a far fronte a quanto richiesto dalla Sezione per l'incompletezza e la inattendibilità della risposta.

Pertanto, si riteneva di procedere ad ulteriore approfondimento della situazione contabile dell'Ente dalla quale sono emerse molteplici e gravi criticità connesse alla violazione delle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, all'indicazione di dati spesso discordanti, all'impossibilità di avere dati completi a causa delle incomplete risposte dell'Ente.

Peraltro, a seguito di tali approfondimenti, emergeva, altresì, che l'Ente nell'esercizio 2013 era ricorso all'istituto dell'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, circostanza che non era mai stata segnalata dall'Ente; pertanto, con nota prot. n. 12126 del 28/06/2019, questa Sezione richiedeva al Comune di trasmettere la documentazione relativa al ricorso all'istituto in parola, con esplicita richiesta di allegare il prospetto relativo al piano di ammortamento, al fine di consentire ai Magistrati Istruttori di completare l'elaborazione dei dati contabili esaminati con l'inserimento del Fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 nella parte accantonata del risultato di amministrazione, non emergendo tale accantonamento nella documentazione trasmessa e/o rinvenuta dalla Sezione con riferimento agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018.

L'Ente, con nota prot. n. 12205 del 03/07/2019, trasmetteva la documentazione richiesta dalla Sezione, da cui risulta confermato il ricorso alla anticipazione di liquidità presso la Cassa DD.PP. ex art. 1, co. 13, del D.L. n. 35/2013 per un importo corrispondente ad euro 330.317,66.

La Sezione, a questo punto, terminati gli ulteriori approfondimenti, deferiva formalmente l'Ente per l'udienza pubblica del 18 luglio 2019.

L'Ente, in data 16 luglio 2019, a seguito della ricezione del deferimento, non presentava memoria contenente controdeduzioni alle irregolarità riscontrate nel deferimento medesimo, ma presentava esclusivamente l'integrazione della documentazione relativa ai piani di ammortamento presso la CDP per l'anticipazione di liquidità, richiesta durante l'istruttoria ai fini del deferimento - e peraltro già pervenuta alla Sezione in data 15/07/2019 - e il riscontro del MEF circa il perfezionamento dell'inserimento nella BDAP del conto consuntivo 2018 avvenuto in data 16/07/2019.

All'odierna udienza partecipavano il Sindaco, il Segretario comunale e il Revisore dei conti del Comune di Vezza d'Alba che riferivano in merito alla situazione finanziaria dell'ente.

I rappresentanti dell'Ente, pur non entrando nel merito delle irregolarità riscontrate, ammettevano la complessiva non attendibilità della contabilità così come tenuta dal Comune negli esercizi di riferimento, con conseguenti ritardi e disordini nelle varie comunicazioni previste per legge, nonché nella interlocuzione istituzionale con la Sezione, scusandosi per tale comportamento.



In particolare, la Sindaca, da poco rieletta al suo terzo mandato, in relazione alla propria dichiarata non specifica competenza nella materia contabile, dovuta alla propria diversa personale estrazione culturale, riferiva di avere intenzione di individuare un soggetto, esperto di contabilità, quale consulente dell'Ente, a cui affidare il compito della corretta ricostruzione di tutta la contabilità del Comune.

Il Revisore dei conti, poi, seppure in carica dal luglio 2017, dichiarava di non conoscere approfonditamente la situazione finanziaria, affidandosi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ai dati contabili forniti dal Responsabile finanziario.

Tutto ciò considerato, si riepilogano qui di seguito le principali gravi irregolarità, connesse alla violazione delle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, all'indicazione di dati spesso discordanti, all'impossibilità di avere dati completi a causa delle incomplete risposte dell'Ente, come emerse dalla complessiva ampia attività istruttoria svolta dalla Sezione come sopra richiamata.

1. Anticipazioni di tesoreria

In merito l'Ente nella nota di riscontro in data 20/02/2019, sopra richiamata, precisava che: *"A seguito di un'attenta analisi effettuata con il Tesoriere, è emerso che le anticipazioni non restituite al termine di ciascun esercizio sono effettivamente quelle indicate dal Tesoriere"*.

Di seguito indicava l'esposizione debitoria per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. In particolare, relativamente all'ultimo esercizio l'Ente indicava un importo non restituito al 31/12/2017 pari ad euro 439.139,00.

Le motivazioni fornite dall'Ente a supporto delle discordanze tra i propri dati contabili e le risultanze del Tesoriere sono apparse quanto meno di difficile comprensione e hanno confermato il mancato rispetto del principio contabile 3.26, di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

In esito alla verifica dei dati contabili relativi alle anticipazioni di tesoreria a partire dall'esercizio 2012 (ultimo anno in cui l'Ente non risultava in anticipazione di tesoreria) e fino all'esercizio 2017, consultabili su SIOPE e su Finanza locale, ed al confronto degli stessi con quanto riportato nella citata nota di riscontro, sono rimaste svariate incongruenze e i dati sono risultati non conciliati.

Nell'evidenza che tale situazione possa aver generato grave criticità finanziaria all'Ente, si è ritenuto necessario aggiornare quanto più possibile la situazione finanziaria relativamente alla anticipazione di tesoreria, esaminando il rendiconto 2018, ed i relativi allegati, approvati con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/04/2019, reperiti sul sito istituzionale dell'Ente, e soltanto in data 16 luglio 2019 inseriti nella BDAP.

Con la medesima nota sopra richiamata il Comune ha trasmesso la dichiarazione del Tesoriere dell'Ente da cui è emerso che, alla data del 31/12/2018, il Comune "è rientrato dall'esposizione debitoria concessa a titolo di anticipazione di tesoreria". L'Ente ha inviato, inoltre, copia del quadro riassuntivo della gestione di cassa del conto del Tesoriere, da cui è emerso un fondo cassa a fine



esercizio 2018 pari ad euro 48.468,59. Tale importo è risultato congruente con quanto desumibile da SIOPE.

Considerato che i dati relativi agli incassi ed ai pagamenti desunti da SIOPE corrispondono a quelli riportati nel rendiconto 2018 approvato, e tenuto conto dell'incongruenza dei dati fino al 31/12/2017, come più sopra dettagliato, la Sezione ha ritenuto necessario calcolare l'importo dell'anticipazione da restituire al 31/12/2017 nel seguente modo:

Anno 2018 Riscossioni Titolo VII Anticipazioni da Istituto Tesoriere	euro 1.054.327,02
Anno 2018 Pagamenti Titolo V Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere	euro 1.502.400,27
Differenza tra Pagamenti e Riscossioni anno 2018	euro 448.073,25

L'importo della differenza tra i pagamenti e le riscossioni complessive dell'esercizio 2018 per i Titoli sopra citati, pari ad euro 448.073,25, corrisponde all'anticipazione da restituire al 31/12/2017, in presenza di un fondo cassa al 31/12/2018 positivo, pari ad euro 48.468,59.

L'importo dell'anticipazione da restituire al 31/12/2017 dichiarato dall'Ente sarebbe pari ad euro 439.139,00. Nonostante l'incongruenza del dato, alla luce dei ragionamenti sopra esplicitati, questa Sezione prende atto che l'anticipazione di tesoreria è stata completamente restituita al 31/12/2018.

Si rileva che le riscossioni e i pagamenti rilevabili da SIOPE e dall'esame dei dati dell'approvato rendiconto 2018 risultano coincidenti; **tuttavia emerge una errata rilevazione contabile in c/competenza (accertamenti/impegni) della anticipazione di tesoreria.**

Nello specifico, i dati risultanti rispettivamente dai quadri "Gestione delle entrate" e "Gestione delle spese", allegati al rendiconto 2018, risultano essere:

Gestione delle entrate

Accertamenti euro 1.507.480,17;

Riscossioni euro 1.054.327,02;

Residui attivi di competenza euro 453.153,15;

Residui attivi esercizi precedenti euro 47.000,00;

Residui attivi da riportare euro 500.153,15.



Gestione delle spese

Impegni e pagamenti euro 1.502.400,27;

Residui passivi euro 0,00.

Da quanto sopra si osserva che:

- nella parte delle spese non risultano riportati i residui passivi al 01/01/2018 del Titolo V, per un importo pari ad euro 448.073,25, corrispondente all'anticipazione da restituire al 31/12/2017. Tale somma risulta impegnata sulla competenza 2018, confluendo nell'importo complessivo pari ad euro 1.502.400,27. Il residuo passivo è pari a euro 0,00, in esito alla totale restituzione dell'anticipazione al 31/12/2018. Pertanto, pur in presenza di una non corretta contabilizzazione, la stessa non ha avuto effetti sulla determinazione del risultato di amministrazione;
- ***nella parte delle entrate risultano erroneamente conservati residui attivi al 31/12/2018 per euro 500.153,15 su un titolo delle entrate che per propria natura non può generare residui attivi.*** Tale somma, infatti, rappresenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile dell'Ente nei confronti del Tesoriere a fronte del ricorso all'istituto dell'anticipazione che di per sé, al contrario, rappresenta un'esposizione debitoria. Il residuo attivo è stato, infatti, generato a seguito di grave errore di contabilizzazione, poiché l'importo degli accertamenti risulta maggiore sia rispetto all'importo delle riscossioni sia all'importo dei corrispondenti impegni.

Tale errata contabilizzazione ha comportato la non corretta determinazione del risultato di amministrazione 2018 in quanto il valore finale ha incluso una partita contabile (residui attivi su anticipazione di tesoreria) non iscrivibile in bilancio.

Si rammenta sul punto quanto previsto dal principio contabile 3.26 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011 "...alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse", nonché quanto specificato dal principio contabile 10.3 del medesimo allegato 4/2: "Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione



del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata".

È di tutta evidenza che gli accertamenti del Titolo VII delle entrate devono necessariamente corrispondere con le relative riscossioni che rappresentano gli importi che il Tesoriere "anticipa" all'Ente, nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, debba provvedere ad eseguire l'ordine di un pagamento e il fondo cassa risulti pari a zero, in esito alla preventiva autorizzazione di cui al provvedimento deliberativo ex articolo 222 del TUEL.

Nella citata nota, l'Ente riporta quanto segue a giustificazione del ricorso all'anticipazione di tesoreria:

"Con riferimento ai motivi che hanno determinato un ricorso così rilevante all'anticipazione di tesoreria, non rileva l'ammontare del FCDE iscritto a bilancio (che, come si dirà nel prosieguo, è effettivamente di importo pari a zero), quanto, invece, le somme da riscuotere da altre Pubbliche Amministrazioni.

Se si esamina il dettaglio dei residui attivi fornito in allegato, si rileva come vi siano residui attivi molto rilevanti, che devono essere riscossi e che sono di ammontare superiore alle anticipazioni di tesoreria non restituite.

Circa i provvedimenti finalizzati a migliorare la situazione finanziaria, l'Ente si impegna:

- a) ad adottare le più opportune misure volte a sollecitare la corresponsione delle somme non versate da altre Pubbliche Amministrazione;*
- b) a concludere e rendicontare tutte le opere finanziate con contributi da altre Pubbliche Amministrazioni o mutui, al fine di rientrare celermente di somme in parte già pagate;*
- c) ad adottare provvedimenti volti alla lotta all'evasione, in modo da accertare e riscuotere eventuali somme non versate".*

Quanto sopra riportato non consente di comprendere se la grave crisi di liquidità dell'Ente sia imputabile al ritardo delle Pubbliche Amministrazioni nella corresponsione delle somme da liquidare oppure all'inerzia del Comune nel rendicontare le opere finanziate con contributi ottenuti da altre Amministrazioni.

In merito al mancato versamento delle somme dovute da altre PP.AA., si rileva che dall'esame del rendiconto 2018, approvato dall'Ente e pubblicato sul sito istituzionale, risultano in bilancio residui attivi di parte capitale del Titolo IV per un importo totale pari ad euro 549.611,20. Precisamente, alla voce "Contributi agli investimenti" (Titolo IV - tipologia 200) sono indicati residui attivi per soli



euro 5.000,00, mentre le somme più consistenti risultano alla voce "Altri trasferimenti in conto capitale" (Titolo IV - Tipologia 300) per un importo di euro 345.926,15 ed alla voce "Altre entrate in conto capitale" (Titolo IV - Tipologia 500) per un importo pari ad euro 166.873,41. L'esigibilità dei residui attivi di cui sopra non è verificabile dai documenti ad oggi agli atti.

Da un controllo effettuato su SIOPE il giorno 1° luglio 2019 è risultato che l'Ente nell'esercizio 2019, a tale data, non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria.

2. Costituzione FCDE

In merito alla richiesta di illustrare i criteri in base ai quali fosse stato calcolato il FCDE negli anni 2015, 2016 e 2017, l'Ente non ha fornito riscontro.

Relativamente alle ragioni per le quali non fosse stato effettuato accantonamento a FCDE del risultato di amministrazione degli esercizi 2016 e 2017, l'Ente con la risposta all'istruttoria sembra ricondurre il mancato accantonamento alla sussistenza di soli residui che per loro natura non lo necessitavano, in quanto riferibili a crediti verso altre Pubbliche Amministrazioni e ad entrate accertate per cassa, anziché correttamente per competenza, come anche riconosciuto dall'Ente stesso.

Tali giustificazioni non appaiono fondate in quanto sono conservati al 31/12 degli esercizi 2016 e 2017 residui attivi del Titolo I e III, che potenzialmente richiederebbero la costituzione del FCDE. Si rileva, inoltre, che se le entrate proprie fossero state accertate totalmente per cassa, come sostenuto dall'Ente, non sarebbero esistiti residui attivi conservati al 31/12, come, invece, si è riscontrato.

3. Rispetto patto di stabilità per l'anno 2015 e pareggio di bilancio per gli anni 2016 e 2017


L'Ente ha riscontrato le criticità evidenziate dalla Sezione con quanto di seguito riportato:

"Si è proceduto al controllo dei dati forniti dall'Ente, constatando la correttezza degli stessi, sia con riferimento all'anno 2015, che con riguardo all'anno 2016.

È evidente, pertanto, come i dati comunicati a Finanza Locale e BDAP non erano corretti, per i motivi già esposti.

Si comunica che si è provveduto a rielaborare i relativi prospetti anno 2015 e anno 2016 per rendere congruenti i dati riportati sul bilancio con i dati della Finanza locale e BDAP, che si allegano. Da tali prospetti di calcolo risulta che il patto di stabilità per l'anno 2015 ed il saldo di finanza pubblica 2016 sono stati rispettati. Si richiederà al MEF la pubblicazione dei dati corretti."

La Sezione, prendendo atto di quanto sopra, rileva una difficile comprensione delle affermazioni dell'Ente.



Dalla dichiarazione dell'Ente emerge chiaramente che, alla data di trasmissione del riscontro all'istruttoria, non sono stati trasmessi al MEF nuovi dati contabili.

Nella tabella che segue sono riportati i dati rielaborati dall'Ente nei prospetti di monitoraggio per gli anni 2015 e 2016, allegati alla nota di riscontro all'istruttoria, e i dati contabili rilevati dalla Sezione nei Rendiconti degli esercizi di riferimento.

Anno 2015

	Monitoraggio 2015 senza indicazione Obiettivo Programmatico trasmesso in data 22/02/2019 (Prot. n. 1236)	Dati Rendiconto 2015 con indicazione Obiettivo Programmatico desunto da Certificazione 2015 trasmessa in data 26/01/2017 (Prot. n. 1063)	Dati Rendiconto 2015 con indicazione Obiettivo Programmatico desunto da Questionario consuntivo 2015 (SIQUEL)
Entrate			
Titolo I (Accertamenti)	1276	1276	1276
Titolo II (Accertamenti)	40	40	40
Titolo III (Accertamenti)	520	520	520
Totale Entrate correnti nette (Accertamenti)	1836	1836	1836
Titolo IV (Riscossioni Competenza + Residui)	604	605	605
Entrate finali nette	2440	2441	2441
Spese			
Titolo I (Impegni)	1670	1670	1670
Totale Spese correnti nette (Impegni)	1670	1670	1670
Titolo II (Pagamenti Competenza + Residui)	683	910	910
Spese finali nette	2353	2580	2580
Saldo finanziario	87	-139	-139
Obiettivo programmatico		-893	73
Differenza tra Risultato netto e Obiettivo programmatico	87	754	-212
Rispetto Patto di stabilità	SI	SI	NO

Desta forte perplessità il fatto che nel prospetto di monitoraggio trasmesso dall'Ente (dati riportati nella prima colonna) non risulti indicato l'obiettivo programmatico.



L'Ente, in tal senso, ha indicato, in due diverse occasioni due obiettivi differenti e senza alcuna comunicazione dell'obiettivo programmatico nell'ultima trasmissione. Con il deferimento per l'odierna adunanza si è ancora richiesto all'Ente di fornire l'obiettivo programmatico; infatti, in mancanza di tale imprescindibile dato, in considerazione della riscontrata situazione e della rilevata presenza di comunicazioni diverse del Comune recanti dati non coerenti, si sarebbe dovuto concludere per il mancato rispetto del Patto di stabilità per l'esercizio di riferimento.

Sul punto, non è pervenuta dall'Ente alcuna indicazione rispetto all'obiettivo programmatico.

Durante l'odierna adunanza, il Magistrato Istruttore ha, dunque, fatto riferimento per la verifica del rispetto del Patto di stabilità all'obiettivo programmatico previsto dal D.L n. 78/2015 e specificatamente individuato per il Comune di Vezza d'Alba in relazione all'esercizio 2015, cioè 122.356; emerge che, facendo riferimento a tale obiettivo, l'Ente, per l'esercizio 2015, non abbia rispettato il Patto di stabilità, come di seguito specificato, con conseguente applicazione delle relative sanzioni:

	Dati Rendiconto 2015 con indicazione Obiettivo Programmatico desunto da D.L n. 78/2015
Entrate	
Titolo I (Accertamenti)	1276
Titolo II (Accertamenti)	40
Titolo III (Accertamenti)	520
Totale Entrate correnti nette (Accertamenti)	1836
Titolo IV (Riscossioni Competenza + Residui)	605
Entrate finali nette	2441
Spese	
Titolo I (Impegni)	1670
Totale Spese correnti nette (Impegni)	1670
Titolo II (Pagamenti Competenza + Residui)	910
Spese finali nette	2580
Saldo finanziario	-139
Obiettivo programmatico	122
Differenza tra Risultato netto e Obiettivo programmatico	-261
Rispetto Patto di stabilità	NO



Anno 2016

	Monitoraggio 2016 trasmesso in data 22/02/2019 (Prot. n. 1236) e rettificato in data 07/06/2019 (Prot. 11634)	Monitoraggio 2016 trasmesso in data 22/02/2019 (Prot. n. 1236) e rettificato in data 07/06/2019 (Prot. 11634) (formule corrette)	Dati Rendiconto 2016 e BDAP
FPV di entrata spese correnti	4	4	5
FPV di entrata spese conto capitale	253	253	253
Entrate			
Titolo I	1069	1069	1069
Titolo II	30	30	30
Titolo III	345	345	345
Titolo IV	406	406	308
Totale Entrate finali	2107	1850	1752
Spese			
Titolo I	1462	1462	1458*
FPV parte corrente	3	3	3
Totale spese correnti valide ai fini dei saldi	1465	1465	1461
Titolo II	534	534	675
FPV parte capitale	0	0	0
Totale spese capitale valide ai fini dei saldi	534	534	675
Totale Spese finali	1999	1999	2136
Saldo tra Entrate e Spese finali	107	108	-126
Obiettivo di saldo finale	22	22	22
Differenza tra Saldo e Obiettivo	86	86	-148
Rispetto Pareggio di bilancio	SI	SI	NO

(*Dato ricavato per differenza tra le Spese Titolo I (Impegni) ed il Rimborso Anticipazione di tesoreria (Pagamenti), poiché l'Ente ha erroneamente impegnato le spese relative al Titolo V (Chiusura Anticipazioni da istituto Tesoriere) nell'ambito del Titolo I)

La verifica del rispetto del pareggio di bilancio deve essere effettuata tenendo conto dei dati del rendiconto approvato dall'Ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Decreto MEF n. 36991 del 6 marzo 2017, a mente del quale "I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del Rendiconto della gestione dell'anno 2016."



Di conseguenza si rileva che, dai dati contabili riportati nella terza colonna della tabella, emerge che l'Ente non ha conseguito il saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015. Trovano, pertanto, applicazione le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015. L'Ente è, inoltre, tenuto a trasmettere una nuova certificazione, secondo quanto disposto dal comma 725 della medesima disposizione.

L'Ente, inoltre, nell'esercizio 2016 ha applicato avanzo di amministrazione per un importo pari ad euro 98.650,00, importo che in ogni caso non coprirebbe la differenza negativa dei saldi.

In ogni caso, dall'analisi effettuata sui rendiconti dell'Ente e sulla documentazione agli atti, l'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto 2015 non si ritiene attendibile, per i motivi sopra dettagliati.

Anno 2017

	Monitoraggio 2017 trasmesso su ConTe in data 09/05/2019	Dati Rendiconto 2017 e BDAP
FPV di entrata spese correnti	3	3
FPV di entrata spese conto capitale	0	0
Entrate		
Titolo I	1132	1132
Titolo II	18	18
Titolo III	322	323
Titolo IV	342	342
Spese		
Titolo I	1538	1547
FPV parte corrente	0	0
Titolo II	275	375
FPV parte capitale	0	0
Saldo tra Entrate e Spese finali	4	-104
Obiettivo di saldo finale	0	0
Differenza tra Saldo e Obiettivo	4	-104
Rispetto Pareggio di bilancio	SI	NO



La verifica del rispetto del pareggio di bilancio deve essere effettuata tenendo conto dei dati del rendiconto approvato dall'Ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del Decreto MEF n 35717 del 12 marzo 2018, a mente del quale: *"I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del Rendiconto della gestione dell'anno 2017."*

Di conseguenza si rileva che, dai dati contabili riportati nella seconda colonna della tabella, emerge che l'Ente non ha conseguito il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016. Trovano, pertanto, applicazione le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016. L'Ente è, inoltre, tenuto a trasmettere una nuova certificazione secondo quanto disposto dal comma 478 della medesima disposizione.

Si precisa poi che, ai sensi dell'art. 1, comma 477, della sopra citata legge n. 232/2016, qualora il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478

L'Ente, poi, anche nell'esercizio 2017 ha applicato un avanzo di amministrazione per un importo pari ad euro 67.000, importo che in ogni caso non coprirebbe la differenza negativa dei saldi.

Giova precisare che dall'analisi effettuata sui rendiconti dell'Ente e sulla documentazione agli atti, l'avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2016 non si ritiene attendibile, per i motivi sopra dettagliati.

In esito alla complessa istruttoria svolta e alla verifica puntuale del riscontro fornito dall'Ente con la citata nota prot. n. 742 del 20/02/2019, **questa Sezione ha ritenuto utile procedere alla verifica dei dati contabili del rendiconto 2018, approvato dall'Ente e reperito sul sito istituzionale, al fine di aggiornare quanto più possibile l'analisi di alcuni fattori di criticità.**


Di seguito si riporta l'esito di tale analisi, che ha fatto emergere ulteriori gravi irregolarità.

a) Utilizzo avanzo di amministrazione

L'esame dei dati contabili relativi al rendiconto 2016, 2017 e 2018 evidenzia l'utilizzo di avanzo di amministrazione per gli importi che seguono:

- Anno 2016 euro 98.650,00
- Anno 2017 euro 67.000,00
- Anno 2018 euro 80.340,00.

L'avanzo di amministrazione viene accertato ai sensi dell'art. 186 del TUEL con l'approvazione del rendiconto e viene determinato nella sua composizione ai sensi dell'art. 187 del medesimo Testo Unico.



L'avanzo di amministrazione utilizzato dall'Ente in ciascuno degli esercizi sopra riportati, determinato nell'esercizio precedente, non si ritiene attendibile per le seguenti motivazioni:

- rilevante disordine contabile-organizzativo, emerso a seguito della complessa istruttoria finora svolta;
- costante rilevazione contabile errata dell'anticipazione di tesoreria, con effetti distorsivi sul risultato di amministrazione;
- sussistenza di residui attivi e passivi, già a decorrere dall'esercizio 2015, non corrispondenti a crediti/debiti certi, liquidi ed esigibili. Tale fattispecie è comunicata dall'Ente stesso nella nota del 20/02/2019, in cui vengono riportate per ciascun esercizio le poste contabili che avrebbero dovuto essere cancellate e che invece sono state mantenute. Sul punto, tra l'altro, il Comune riporta che tale operazione di verifica ha prodotto i suoi effetti sul rendiconto 2018. Tuttavia, le risultanze del rendiconto 2018 non sembrano confermare quanto affermato; infatti le insussistenze di entrata e le economie di spesa non corrispondono con gli importi dettagliati dall'Ente;
- mancanza e/o inadeguatezza degli accantonamenti obbligatori nell'ambito del risultato di amministrazione, con particolare riferimento al FCDE.

b) Verifica degli equilibri

Al momento in cui la Sezione ha svolto l'istruttoria per il deferimento all'odierna adunanza, tra gli allegati al rendiconto 2018, consultabili sul sito istituzionale dell'Ente, non risultava approvato il prospetto relativo agli equilibri di bilancio; lo stesso, poi è stato inserito nella BDAP in data 16/07/2019, come da comunicazione del MEF prodotta dall'Ente.

In effetti, l'Ente avrebbe dovuto inviare alla BDAP, nelle forme e in base agli schemi individuati dall'allegato tecnico di cui all'art. 5 del D.M. dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2016 e s.m.i., i dati contabili e di bilancio dell'Esercizio 2018 entro il 30/05/2019. Da un controllo effettuato su BDAP il giorno 1° luglio 2019 l'Ente non risultava aver adempiuto a tale obbligo; tale trasmissione è avvenuta solo in data 16/07/2019.

La Sezione, pertanto, ai fini dell'istruttoria per il deferimento all'odierna udienza, ha provveduto alla elaborazione del prospetto relativo agli equilibri di bilancio per verificare gli stessi sulla base del rendiconto 2018 approvato dall'Ente e sulla base di quanto inserito nel prospetto per la verifica degli equilibri relativi all'esercizio 2018 nella relazione di fine mandato anni 2014/2019.

Il prospetto che segue evidenzia un disequilibrio di parte corrente di euro 37.265,24, un disequilibrio di parte capitale di euro 30.218,64 e un disequilibrio finale di euro 67.483,88. Nel calcolo di tali valori non si è tenuto conto dell'avanzo di amministrazione 2017, applicato dall'Ente



nel corso dell'esercizio 2018, vista l'inattendibilità dello stesso per le motivazioni illustrate al precedente punto a).

FONTE DATI:
ALLEGATI ENTRATE E SPESE AL RENDICONTO 2018 APPROVATO E
PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE
(ad eccezione di quanto specificato nel prospetto)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.548.268,59 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.480.197,68
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (Fonte Relazione fine mandato - Allegato Verifica Equilibri)	(-)	10.606,15
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	94.730,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		-37.265,24
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00




Dato non indicato perché inattendibili i dati degli esercizi precedenti			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)			
O=G+H+I-L+M			-37.265,24
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento Dato non indicato perché inattendibili i dati degli esercizi precedenti (l'Ente riporta un utilizzo di avanzo pari ad euro 80.304 applicato alle spese di investimento)	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		428.320,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		469.144,79




UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (Fonte Relazione fine mandato - Allegato Verifica Equilibri)	(+)	10.606,15
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		-30.218,64
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-67.483,88

Di seguito si riporta il prospetto della verifica degli equilibri come trasmesso alla BDAP:

Equilibrio economico-finanziario	Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00
Equilibrio di parte corrente	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	1.548.268,59
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00



C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	1.480.197,68
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	94.730,40
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00
G) Somma finale	-26.659,49
Altre poste differenziali	
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	26.659,49
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00
Equilibrio di parte corrente	0,00
Equilibrio di parte capitale	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	80.304,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	428.320,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	26.659,49
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00



M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	469.144,79
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
Equilibrio di parte capitale	12.819,72
Equilibrio finale	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00
Equilibrio finale	12.819,72
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	
Equilibrio parte corrente (O)	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	0,00

Dal raffronto dei due prospetti, emerge chiaramente come, a parte l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non considerato nel prospetto ricostruito dalla Sezione perché ritenuti non attendibili i dati degli esercizi precedenti secondo quanto già sopra dettagliato, i dati del prospetto trasmesso alla BDAP non corrispondano a quelli approvati nel rendiconto 2018, e nemmeno a quelli inseriti nel prospetto per la verifica degli equilibri relativi all'esercizio 2018 nella relazione di fine mandato anni 2014/2019.

In particolare, nel prospetto inserito in BDAP manca l'indicazione, sia in equilibrio di parte corrente che in equilibrio di parte capitale, dell'importo di euro 10.606,15 (Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale), che si ritrova, invece, nella Relazione fine mandato - Allegato Verifica Equilibri; nel prospetto BDAP, invece, si ritrova in equilibrio di parte corrente l'inserimento dell'importo di euro 94.730,00 (Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti



obbligazionari), presente nel rendiconto 2018 approvato, ma non nella Relazione fine mandato - Allegato Verifica Equilibri. Inoltre, nel prospetto BDAP è inserito l'importo di euro 26.659,49 in aggiunta nell'equilibrio di parte corrente e in detrazione nell'equilibrio di parte capitale (Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili); tale importo, tuttavia, non compare nella Relazione fine mandato - Allegato Verifica Equilibri.

Di tali dati discordanti rispetto agli equilibri di bilancio per l'esercizio 2018 si è dato conto durante la relazione dei Magistrati Istruttori nell'odierna adunanza, ma i Rappresentanti dell'Ente presenti non hanno fornito alcuna precisazione a riscontro.

Tali dati non possono che evidenziare ulteriormente il grave disordine in cui si trova la contabilità del Comune, nonché la totale inattendibilità della stessa.

c) Risultato di amministrazione

Dall'esame del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2018, allegato al rendiconto, emerge un risultato pari ad euro 255.017,09, di cui parte accantonata pari ad euro 125.617,01, parte vincolata pari ad euro 109.283,84 e parte disponibile pari ad euro 20.116,24.

La Sezione rileva i seguenti errori di determinazione del risultato di amministrazione:

c1) Errata contabilizzazione anticipazione di tesoreria

Per effetto dell'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, di cui si è sopra ampiamente trattato, i residui attivi indicati dall'Ente per complessivi euro 2.296.054,07, che hanno concorso a determinare il risultato di amministrazione nell'importo sopra indicato, devono essere ridotti della somma corrispondente ai residui attivi del Titolo VII, per un importo pari ad euro 500.153,15, con conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione.


Tenuto conto di quanto sopra **il risultato di amministrazione 2018 evidenzia un disavanzo pari ad euro 480.036,91, come riportato nella colonna B) della tabella di dettaglio.**

c2) Accantonamento a FCDE

La parte accantonata nel risultato di amministrazione 2018 si riferisce al FCDE ed è pari ad euro 125.617,01. Si rileva che dall'allegato c) al rendiconto relativo alla composizione del FCDE risulta un importo minimo da accantonare di euro 176.723,67. Come anche precisato nelle note di compilazione del medesimo allegato, l'importo da accantonare non può essere inferiore all'importo minimo calcolato.

Ne consegue che il risultato di amministrazione deve essere rideterminato, tenendo conto dell'importo del FCDE pari ad euro 176.723,67, anziché dell'importo effettivamente accantonato dall'Ente.

Tenuto conto di quanto sopra, **il risultato di amministrazione 2018 evidenzia un disavanzo pari ad euro 531.143,57, come esposto nella colonna C) della tabella di dettaglio.**



Sul punto, questa Sezione ritiene, inoltre, che l'importo minimo calcolato pari ad euro 176.723,67 non sembrerebbe, comunque, congruo tenuto conto dello stock di residui attivi delle entrate proprie (Titolo I e III) e della relativa capacità di riscossione dell'Ente.

c3) Anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013

L'esame del prospetto relativo al risultato di amministrazione non evidenzia, inoltre, accantonamenti per anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013.

Sul punto, si rileva che dal Questionario consuntivo 2017, ultimo disponibile, risulta che l'Ente non ha fatto ricorso a tale istituto (v. risposta negativa alla Domanda preliminare n. 14).

Di contro, dall'esito dell'analisi effettuata sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2013, è emerso che l'Ente ha fatto ricorso alla anticipazione di liquidità presso la Cassa DD.PP. ex art. 1, co. 13, del D.L. n. 35/2013, per un importo corrispondente ad euro 330.317,66, come risulta, altresì, confermato nel Questionario consuntivo 2013 (v. risposta positiva alla Domanda 14.3 Sezione I).

Si premette che, in merito alla corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità trasferita agli enti ai sensi del D.L. n. 35/2013, deve farsi riferimento a quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17 dicembre 2015.

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2013 consultabili dal sistema SIRTEL, risulta accertato l'importo di euro 330.317,66 sull'allora Titolo V "Entrate derivanti da accensione di prestiti" ed impegnato l'importo di euro 331.000,00 sull'allora Titolo III "Spese per rimborso di prestiti".

Tale somma sembrerebbe essere rimasta impegnata fino al 31/12/2014, in quanto nel testo della deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 28/04/2015, relativa al Riaccertamento straordinario dei residui, veniva riportata l'esistenza di residui passivi al 31/12/2014 del Titolo III per un importo pari ad euro 339.093,68, somma che appare capiente rispetto all'anticipazione ricevuta. Si rileva che il rendiconto 2014 non è consultabile sul sistema SIRTEL.

L'esame del rendiconto 2015, trasmesso in copia dall'Ente, evidenzia che al 31/12/2015 tali residui sono stati cancellati. Non risulta, però, costituito il relativo accantonamento al risultato di amministrazione, come disciplinato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie sopra citata, al fine di *"sterilizzare gli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione"*.

Con la sopra citata nota prot. n. 12126 del 28/06/2019, questa Sezione ha richiesto all'Ente di trasmettere la documentazione relativa a tale anticipazione, precisando di allegare il prospetto relativo al piano di ammortamento, al fine di consentire a questa Sezione di completare l'elaborazione dei dati contabili sopra riportati con l'inserimento del Fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 nella parte accantonata del risultato di amministrazione, non emergendo tale



accantonamento nella documentazione trasmessa e/o rinvenuta dalla Sezione con riferimento agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018.

L'Ente, con nota prot. n. 12205 del 03/07/2019, ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Sezione, da cui risulta confermato che il ricorso alla anticipazione di liquidità presso la Cassa DD.PP. ex art. 1, co. 13, del D.L. n. 35/2013, per un importo corrispondente ad euro 330.317,66.

Il Contratto di Anticipazione, trasmesso con la nota citata, prevedeva all'art. 2 che la somma riconosciuta venisse "erogata" per un importo pari ad euro 165.158,83, sia nel 2013, sia nel 2014. La restituzione dell'anticipazione decorreva per la prima erogazione dall'anno 2014 e per la seconda erogazione dall'anno 2015, con due distinti piani di ammortamento. Questa Sezione rileva che l'Ente ha, in un primo momento, allegato solamente il piano di ammortamento riferito alla seconda erogazione; la trasmissione è stata poi successivamente integrata.

Con la medesima nota il Comune ha trasmesso i prospetti "Mastro capitolo impegni" per gli esercizi dal 2013 al 2018, dai quali si desume quanto segue:

- Esercizio 2013

Titolo III "Spese per rimborso di prestiti"

Impegni euro 331.000,00

Pagamenti euro 0,00

Questa Sezione rileva che l'Ente ha assunto impegni per un importo maggiore rispetto all'anticipazione concessa, pari ad euro 330.317,66.

- Esercizio 2014

Titolo III "Spese per rimborso di prestiti"

Residui iniziali euro 331.000,00

Impegni euro 0,00

Pagamenti euro 8.933,40

Residui finali euro 322.066,60

Questa Sezione rileva che l'Ente ha erroneamente utilizzato i residui passivi del Titolo III, relativi alla restituzione dell'anticipazione, per finanziare sia la quota capitale che la quota interessi dell'anno di riferimento.

Tale modalità di finanziamento appare in contrasto con la natura della anticipazione di liquidità, che non deve ampliare la capacità di spesa dell'Ente, ma deve essere utilizzata esclusivamente per estinguere debiti pregressi, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17 dicembre 2015, che enuncia il seguente principio di diritto: *"l'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di*



competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa".

- Esercizio 2015

Titolo III "Spese per rimborso di prestiti"

Residui iniziali euro 322.066,60

Economie euro 322.066,60

Impegni euro 322.066,60

Pagamenti euro 0,00

Residui finali euro 0,00

Questa Sezione, preliminarmente, rileva che dai prospetti inviati emerge che l'Ente non ha effettuato il pagamento delle rate annuali di restituzione dell'anticipazione.

La Sezione rileva, inoltre, che l'Ente ha cancellato i residui passivi relativi all'anticipazione e, contestualmente, li ha reimpegnati sulla competenza 2015, anziché costituire il Fondo Anticipazioni liquidità, come verificato su Finanza locale.

A tal proposito la deliberazione della Sezione Autonomie sopra citata enuncia il seguente principio di diritto: *"nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio".*

- Esercizio 2016

Titolo I Spese correnti

Residui iniziali euro 322.066,60

Pagamenti euro 18.215,35

Residui finali euro 303.851,25

La Sezione rileva che l'Ente ha ricodificato i residui passivi finali 2015 del Titolo III, imputandoli quali residui passivi iniziali del Titolo I. Tale operazione costituisce grave errore di imputazione contabile.

Questa Sezione rileva, nuovamente, che l'Ente ha erroneamente utilizzato i residui passivi del Titolo I, relativi alla restituzione dell'anticipazione, per finanziare sia la quota capitale che la quota interessi dell'anno di riferimento. Tale modalità di finanziamento, come già rilevato, appare in contrasto con la natura della anticipazione di liquidità.



- Esercizio 2017

Titolo I Spese correnti

Residui iniziali euro 303.851,25

Pagamenti euro 18.215,35

Residui finali euro 285.635,90

Questa Sezione rileva, nuovamente, che l'Ente ha erroneamente utilizzato i residui passivi del Titolo I, relativi alla restituzione dell'anticipazione, per finanziare sia la quota capitale che la quota interessi dell'anno di riferimento. Tale modalità di finanziamento, come già rilevato, appare in contrasto con la natura della anticipazione di liquidità.

- Esercizio 2018

Titolo I Spese correnti

Residui iniziali euro 285.635,90

Pagamenti euro 9.281,95

Residui finali euro 276.353,95

Questa Sezione, preliminarmente, rileva che dai prospetti inviati emerge che l'Ente non ha effettuato il pagamento di una delle rate annuali di restituzione dell'anticipazione e che ha, nuovamente, utilizzato i residui passivi del Titolo I, relativi alla restituzione dell'anticipazione, per finanziare sia la quota capitale che la quota interessi dell'anno di riferimento. Tale modalità di finanziamento, come già rilevato, appare in contrasto con la natura della anticipazione di liquidità. Posto quanto sopra, la Sezione prende atto che l'importo dei residui passivi del Titolo I al 31/12/2018, corrispondente ad euro 276.353,95, risulta dall'"Elenco dei residui passivi per anni di provenienza", allegato al rendiconto 2018.


In esito a quanto in precedenza rilevato, ai fini della corretta determinazione del Risultato di amministrazione al 31/12/2018, la Sezione ritiene che i residui passivi complessivi, pari ad euro 2.089.502,57, debbano essere decurtati dell'importo dei residui passivi di cui sopra pari ad euro 276.353,95 e che, contestualmente, venga costituito l'accantonamento a Fondo Anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 per l'intero importo dell'anticipazione ottenuta, e quindi per euro 330.317,66.

Tenuto conto di quanto sopra, **il risultato di amministrazione 2018 evidenzia un disavanzo pari ad euro 585.107,28, come esposto nella colonna D) della tabella di dettaglio.**

La Sezione, in esito alle criticità emerse, relative alla determinazione del Risultato di amministrazione al 31/12/2018 e dettagliate ai punti c1), c2) e c3), ha provveduto a rideterminare lo stesso, sulla base dei documenti ad oggi agli atti.



A) GESTIONE DATI ENTE FONTE DATI: ALLEGATO RA AL RENDICONTO 2018 APPROVATO E PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE				B) DATI ELABORATI CON DECURTAZIONE RESIDUI ATTIVI TITOLO VII ANTICIPAZIONE TESORERIA (euro 500.153,15) - FONTE DATI: RENDICONTO 2018	C) DATI ELABORATI CON DECURTAZIONE RESIDUI ATTIVI TITOLO VII ANTICIPAZIONE TESORERIA (euro 500.153,15) e ACCANTONAMENTO MINIMO FCDE (euro 176.723,67) - FONTE DATI: RENDICONTO 2018	D) DATI ELABORATI CON DECURTAZIONE RESIDUI ATTIVI TITOLO VII ANTICIPAZIONE TESORERIA (euro 500.153,15), DECURTAZIONE RESIDUI PASSIVI PER D.L. 35/2013 (euro 276.353,95), ACCANTONAMENTO MINIMO FCDE (euro 176.723,67) e ACCANTONAMENTO FONDO D.L. 35/2013 (euro 330.317,66) - FONTE DATI: RENDICONTO 2018 e Nota Prot. n. 12205 del 03/07/2019	
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONI	(+)	529.587,09	2.707.455,82	3.237.042,91	3.237.042,91	3.237.042,91	3.237.042,91
PAGAMENTI	(-)	477.302,71	2.711.274,61	3.188.577,32	3.188.577,32	3.188.577,32	3.188.577,32
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			48.465,59	48.465,59	48.465,59	48.465,59
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			48.465,59	48.465,59	48.465,59	48.465,59
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.254.041,83	1.042.012,24	2.296.054,07	1.795.900,92	1.795.900,92	1.795.900,92
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	988.882,01	1.100.620,56	2.089.502,57	2.089.502,57	2.089.502,57	1.813.148,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			255.017,09	-245.136,06	-245.136,06	31.217,89
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:							
Parte accantonata ⁽³⁾							
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾				125.617,01	125.617,01	176.723,67	176.723,67
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾							



Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti									330.317,66
Fondo perdite società partecipate									
Fondo contezioso									
Altri accantonamenti									
Totale parte accantonata (B)				125.617,01	125.617,01	176.723,67	507.041,33		
Parte vincolata									
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili									
Vincoli derivanti da trasferimenti				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				58.309,25	58.309,25	58.309,25	58.309,25		58.309,25
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				974,59	974,59	974,59	974,59		974,59
Altri vincoli									
Totale parte vincolata (C)				109.283,84	109.283,84	109.283,84	109.283,84		109.283,84
Parte destinata agli investimenti									
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				20.116,24	-480.036,91	-531.143,57	-585.107,28		-585.107,28

*** **

Peraltro, al termine della disamina effettuata, si segnala, infine, che la Relazione dell'Organo di Revisione al rendiconto 2018 non pone in evidenza alcuna criticità, riportando nuovamente diversi dati incongruenti con le risultanze contabili dell'Ente.

*** **

In conclusione, l'attività di controllo eseguita, come sopra specificata, ha consentito di accertare molteplici irregolarità contabili dianzi descritte, nonché un disavanzo effettivo di amministrazione – emergente da tali irregolarità –, a carico del Comune di Vezza d'Alba, pari ad euro 585.107,28. Da ciò l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, in modo da definire una contabilità affidabile, attendibile e rispettosa dei



principi contabili, nonché, in considerazione dell'accertato disavanzo di amministrazione, la necessità di predisporre un piano di risanamento e di ripiano del disavanzo medesimo attraverso il ricorso:

- all'adozione di idonee misure per un programma di ripiano del predetto disavanzo effettivo da attuarsi entro un arco temporale pari ad un triennio (ripiano del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL; v., sul punto, la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 30/SEZAUT/2016/QMIG del 20 ottobre 2016);

qualora tale soluzione non risulti sostenibile finanziariamente in considerazione del contesto economico in cui si trova l'Ente, il Comune dovrà valutare l'opportunità di ricorrere

- alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243 *bis* e ss. TUEL.

In assenza della presentazione di un adeguato piano di risanamento da attuarsi entro un arco temporale di un triennio, o nel caso di insufficienza delle misure proposte, o, in alternativa, in mancanza della deliberazione dell'Organo competente di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l'accertamento della grave situazione finanziaria dell'Ente non potrà che condurre all'apertura della procedura di dissesto finanziario ex artt. 244 e ss. TUEL.

Riguardo all'adozione delle misure idonee a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, in modo da definire una contabilità affidabile, attendibile e rispettosa dei principi contabili, nonché in relazione al piano di risanamento e di ripiano del disavanzo proposto, secondo le due diverse ipotesi sopra prospettate, il Comune dovrà produrre alla Sezione di controllo, ai sensi dell'art. 148-*bis* TUEL, dettagliata ed esaustiva relazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione.

L'Organo di revisione dovrà supportare l'Ente nella complessiva revisione della contabilità a partire dall'esercizio 2015 e nella predisposizione del piano di risanamento e di ripiano del disavanzo accertato, elaborando analitica relazione che motivi le scelte effettuate e la loro congruità rispetto



alla situazione finanziaria dell'Ente.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, con riguardo al Comune di Vezza d'Alba

ACCERTA

1. comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria;
2. la sussistenza di una situazione contabile strutturalmente compromessa dal grave disordine contabile che rende il bilancio pubblico dell'Ente inattendibile a partire dall'esercizio 2015;
3. la sussistenza di un disavanzo effettivo di amministrazione emergente dalle irregolarità contabili dettagliatamente descritte in parte motiva – e riassunte al successivo punto 5 - pari ad euro 585.107,28;
4. il mancato rispetto del Patto di stabilità per l'esercizio 2015, nonché il mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017, con impossibilità di applicazione dell'avanzo in quanto inattendibile, come descritto in parte motiva;
5. una situazione di disequilibrio per l'esercizio 2018 e, specificatamente, un disequilibrio di parte corrente di euro 37.265,24, un disequilibrio di parte capitale di euro 30.218,64 e un disequilibrio finale di euro 67.483,88, con impossibilità di applicazione dell'avanzo in quanto inattendibile, come descritto in parte motiva;
6. la sussistenza di molteplici irregolarità contabili, come dettagliatamente descritte in parte motiva, che hanno causato l'emergente disavanzo di amministrazione indicato al precedente punto n. 2, e connesse a:
 - a) mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, nonché errata contabilizzazione nella parte delle entrate dell'anticipazione medesima, come descritto in parte motiva;



- b) sussistenza di residui attivi e passivi, già a decorrere dall'esercizio 2015, non corrispondenti a crediti/debiti certi, liquidi ed esigibili, come descritto in parte motiva;
- c) mancato accantonamento a FCDE del risultato di amministrazione degli esercizi 2016 e 2017, nonché errato accantonamento a FCDE del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, come descritto in parte motiva;
- d) utilizzo avanzo di amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, nonostante lo stesso non sia da ritenersi attendibile per le motivazioni descritte in parte motiva;
- e) errata determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2018, allegato al rendiconto 2018 (pari ad euro 255.017,09), per le motivazioni indicate in parte motiva;
- f) errata contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 per un importo pari ad euro 330.317,66, come dettagliatamente descritto in premessa.

ORDINA, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, TUEL

all'Amministrazione di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione, tutte le misure correttive (come prospettate in parte motiva) idonee a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri, nonché, entro il medesimo termine, in relazione all'accertamento del disavanzo di amministrazione, di predisporre un piano di risanamento e di ripiano del disavanzo medesimo come indicato in parte motiva, con conseguente produzione a questa Sezione di controllo, sempre entro lo stesso termine, di dettagliata ed esaustiva relazione descrittiva degli adempimenti richiesti.

DISPONE

1. che l'Amministrazione comunale di Vezza d'Alba, con riguardo al mancato rispetto del Patto di stabilità/saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, provveda ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della Legge n. 232/2016 nell'esercizio 2020 (cioè, ai sensi dell'art. 1, comma 477, della medesima legge, nell'anno successivo a quello della



comunicazione del mancato conseguimento del saldo di cui al successivo punto n. 2), e formula espressa riserva di verifica dell'avvenuto adempimento;


2. che l'Amministrazione comunale di Vezza d'Alba provveda alla trasmissione di una nuova certificazione in relazione al rispetto del Patto di stabilità/saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 478, della Legge n. 232/2016;
3. che l'Organo di revisione fornisca, ai sensi dell'art. 239 TUEL, il massimo supporto in fase di implementazione delle misure correttive, nonché per la predisposizione di un piano di risanamento e di ripiano del disavanzo accertato attraverso il ricorso ad una delle ipotesi sopra prospettate, procedendo, altresì, ad elaborare una apposita relazione sulla loro congruità, che dovrà essere inviata a questa Sezione nel termine sopra fissato;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco del Comune di Vezza d'Alba e dispona che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché il medesimo comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente deliberazione;
5. che la presente deliberazione sia trasmessa al Revisore unico del Comune;
6. che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito Internet istituzionale dell'Amministrazione comunale, ai sensi degli artt. 2 e 31 del D.Lgs. n. 33/2013 e secondo le modalità di legge, invitando l'Ente a dare riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Il Comune, nella sua amministrazione apicale e, in particolare, il Sindaco, il Segretario comunale, l'Assessore al Bilancio e il Responsabile del Servizio finanziario, è tenuto ad attuare tutte le misure correttive indicate in parte motiva con la massima tempestività.

Così deciso in Torino, in camera di consiglio, il 18 luglio 2019.

I Relatori

Dott.ssa Alessandra Cucuzza



Dott.ssa Laura Alesiani



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



- 5 AGO. 2019

Depositato in Segreteria il _____

Il Funzionario Preposto

Nicola MENDOZZA



